SENT. NR. 176/2026/G

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46760 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS, nato a OMISSIS, cittadino italiano, residente in OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Angela Seeber (C.F.:SBRMNG63E47A952I), del Foro di Parma con studio in Parma – B.go A. Mazza n. 2, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, B.go Angelo Mazza 2, (pec: avseeber@pec.giuffre.it)

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi del Tesoro in persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO (c.f. FLPSRN82H49H703E), dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla dott.ssa Antonella GIAMMICHELE (c.f. GMMNNL63E61H501M), funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del

Tesoro e dalla Dott.ssa Leila RICCI (c.f. RCCLLE73A55B354R), funzionario del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, elettivamente domiciliate presso la sede della Direzione dei Servizi del Tesoro sita in via XX settembre n. 97 – ROMA, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

"*Piaccia a Codesta Corte Ill.ma, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, accogliere il ricorso in epigrafe e per l'effetto, accertato e dichiarato che* OMISSIS *presenta una compromissione totale e permanente della capacità uditiva, tenuto conto che il ricorrente è cieco assoluto e che pertanto con la perdita della funzione organica uditiva, è venuta a mancare la funzione varicante, riconoscere in capo al ricorrente OMISSIS il diritto alla liquidazione della pensione di guerra quale cieco e sordo a far tempo dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda all'effettivo pagamento, con vittoria di compensi professionali in favore del difensore quale procuratore antistatario, oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge. Sentenza immediatamente esecutiva*".

Per Ministero dell'Economia e Finanze in persona del Ministro p.t.:

1. Rigettare in via principale, il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, confermando il decreto n OMISSIS *e la classificazione della menomazione uditiva già riconosciuta;*

2. In ogni caso, rigettare o contenere le domande accessorie nei limiti di legge e provvedere sulle spese secondo giustizia.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio il Ministero dell'Economia e Finanze in persona del Ministro p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

- è grande invalido civile di guerra e percepisce pensione 1° Cat. Tab. A n. OMISSIS unitamente agli assegni di superinvalidità, accompagnamento e integrazione nonché, dall'01.03.2024, cumulo di 2^ Cat. Tab.A, avendo la Commissione Medica di Verifica di Bologna su domanda di aggravio del OMISSIS, con visita del OMISSIS, riconosciuto e diagnosticato a far tempo dall'01.03.2024: "Ipoacusia profonda a Ds. Anacusia profonda a Sn ascrivibile alla 2^ Cat. Tab. A", attribuita con determinazione D.D. n. OMISSIS;
- in data 06.08.2024 il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Ministero delle Economie e Finanze Amministrazione Centrale dei Servizi e del Tesoro di Roma (protocollo OMISSIS) avverso la determina D.D. OMISSIS Ministero dell'Economia e delle finanze con la quale al OMISSIS, che aveva perso la funzione uditiva all'orecchio sinistro, era stata rigettata la domanda diretta a ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 19 D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 come integrato dall'art. 4 del d.p.R. 834 del 1981.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha respinto il ricorso del sig. OMISSIS sostenendo che l'orecchio destro conserva una residua

capacità uditiva suscettibile di miglioramento con protesi acustica.

Secondo parte ricorrente, invece, la presenza di deficit motorio parkisoniano e deficit cognitivo impediscono tale procedura (prendere la protesi e posizionarla nell'orecchio) rendendo quindi l'apparecchio acustico, uno strumento non utilizzabile ed inutile, allegando perizia di parte.

Si costituiva in giudizio il MEF chiedendo il rigetto del ricorso.

In particolare, evidenziava che la diagnosi collegiale è di anacusia a sinistra e ipoacusia profonda a destra. Tale formulazione, sul piano letterale e medicolegale, non coincide con l'anacusia bilaterale.

Invero l'anacusia è la perdita totale dell'udito, mentre l'ipoacusia è una riduzione parziale della capacità uditiva, come nel caso di specie, ove l'orecchio destro del ricorrente ha una residua capacità uditiva.

Asseriva che le allegazioni relative a parkinsonismo, al deficit motorio e a quello cognitivo, riguardano soprattutto la capacità di posizionare, regolare e gestire autonomamente l'apparecchio acustico, ma non dimostrano che la funzione uditiva residua sia inesistente, né che ogni ausilio sia clinicamente inefficace.

Alla udienza del 3.11.2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Antonietta Monaco, comparivano l'avv. Vittorio Casali per il ricorrente, in sostituzione dell'avv. Maria Angela Seber, giusta delega scritta in atti, e la dott.ssa Leila Ricci per il M.E.F.; dopo la discussione la causa veniva decisa con lettura del dispositivo.

DIRITTO

La domanda è fondata.

Ai sensi dell'art. 19, D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 come integrato dall'art. 4 del d.p.R. 834 del 1981:

Quando il militare o il civile, già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o perdita totale della funzionalità di uno degli organi pari, ***perda in tutto o in parte*** *per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.*

Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o perdita totale della funzionalità di uno degli organi pari, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, ***in tutto o in parte*** *l'organo superstite.*

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua di organo pari anche ***quell'apparato*** *che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica.*

È quanto si è verificato nel caso di specie.

È incontestato che il ricorrente soffre di anacusia (ovvero perdita totale dell'udito) a sinistra, e che successivamente ha iniziato a soffrire di ipoacusia (udito ridotto) all'orecchio destro.

Orbene, il comma 3 dell'art. 19 richiama i primi due commi, i quali affermano, in buona sostanza, che quando alla perdita totale di un organo doppio si associa la perdita anche parziale dell'altro, il beneficio si liquida in base alla categoria della invalidità complessiva dei due organi.

Pertanto, assodato che il ricorrente è non vedente, e che soffre di perdita totale di udito all'orecchio sinistro e parziale al desto; e che la perdita

parziale di un **apparato** (il comma 3 dell'art. 19 usa la definizione apparato, e non organo) è equiparata alla perdita totale, ne deriva l'applicazione del beneficio richiesto.

Ciò trova conferma in precedenti della Corte dei conti:

Corte dei Conti Lombardia, Sez. giurisdiz., 24/03/2003, n. 367

"In base alla interpretazione logico-sistematica, più aderente alla "ratio" della norma, l'art. 19 del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 (come modificato dall'art. 38 della legge 23 dicembre 1998 n. 448) - in materia di liquidazione della pensione di guerra corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione di organi pari - trova applicazione anche nei confronti dell'invalido di guerra il quale, già titolare della pensione per la perdita parziale (e non totale) dell'organo controlaterale, abbia altresì perduto l'organo pari superstite per causa estranea al servizio bellico."

Corte dei Conti, Sez. I, PGS, 11/05/1991, n. 288287:

"Tenuto conto che l'organo dell'udito, in caso di perdita assoluta e permanente della vista, assume funzione sostitutiva o quanto meno integrativa delle capacità sensoriali, la menomazione dell'organo vicariante, ponendosi come ulteriore limitazione della vita di relazione, integra un'ipotesi di applicabilità dell'art. 19, 3° comma, d. p. r. n. 915 del 1978."

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore di OMISSIS in complessivi € 2.659,00, tenuto conto di una causa di valore indeterminabile a complessità bassa.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da OMISSIS nei

confronti di Ministero dell'Economia e Finanze in persona del Ministro p.t., così provvede:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce in capo al ricorrente OMISSIS il diritto alla liquidazione della pensione di guerra quale cieco e sordo a far tempo dalla domanda, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda all'effettivo pagamento;

b) condanna il Ministero dell'Economia e Finanze in persona del Ministro p.t. a pagare, in favore di OMISSIS le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 2.659,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo unificato se dovuto.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 3 novembre 2026

IL GIUDICE UNICO

Marco Catalano

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 10 novembre 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

SENT. NR. 176/2026/G

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 10 novembre 2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente